

Quanto al resto, può esserne sicuro, sarà applicata la legge.

**Presidente.** Se non vi sono altre osservazioni, pongo a partito quest'articolo 28.

(È approvato).

« Articolo 29. Le mappe, i risultati della misura e dell'applicazione delle qualità e delle classi alle singole particelle dei terreni, saranno pubblicati a cura dell'Amministrazione catastale. Le mappe saranno depositate all'Ufficio comunale, ed ostensibili.

« I possessori potranno reclamare alla Commissione comunale sulla intestazione e sulla delimitazione, figura ed estensione dei rispettivi beni, e sull'applicazione della qualità e della classe. Potranno reclamare altresì, per quanto li riguarda, le Giunte comunali ed altri enti interessati.

« In questa sede non sono ammessi reclami contro le tariffe.

« La Commissione comunale trasmetterà i reclami col proprio voto alla Commissione provinciale, la quale, sentite le osservazioni del perito a ciò delegato dall'Amministrazione del catasto, deciderà in via definitiva.

« Si potrà ricorrere alla Commissione centrale soltanto per violazione di legge, o per questioni di massima. Però l'Amministrazione del catasto e la Commissione provinciale, od anche la minoranza di essa potranno ricorrere alla Commissione centrale nel caso che ritenessero erronei i criteri seguiti in singoli comuni, nell'applicazione delle qualità e classi.

« Le mappe potranno essere pubblicate anche prima della formazione delle tariffe per gli effetti della legge di cui all'articolo 8. »

A questo articolo l'onorevole Dal Verme ha presentato la seguente aggiunta:

« Potrà pure essere attivato il catasto nei singoli Comuni allo scopo di ripartire il tributo attuale, senza attendere che sia formato il catasto nell'intera Provincia. »

Egli ha facoltà di svolgerla.

**Dal Verme.** Io mi sono indotto a proporre quest'aggiunta nella considerazione che senza di essa l'attuazione delle mappe in qualche Provincia non potrebbe aver luogo se non quando fosse finita tutta la serie delle operazioni e fossero compiuti i così detti incompleti in tutti i Comuni.

Ciò potrebbe far ritardare il beneficio del nuovo catasto in quei Comuni, in cui fosse già compiuto tutto e che dovrebbero, malgrado

ciò, aspettare l'attuazione del catasto stesso non solo dei mesi ma anche degli anni; poichè si sa quanto si facciano attendere le risoluzioni dei reclami in sedi diverse.

Non è proposta nuova la mia, poichè tuttocì si è fatto e si fa nel compartimento ligure-piemontese, prescindendo anche dalla legge del 1886, in forza della « Legge sul riordinamento delle basi di riparto dell'imposta fondiaria nel compartimento piemontese-figure, 29 giugno 1882. »

L'articolo 2° di questa legge dice: « quei Comuni che in dipendenza dell'art. 16 della legge 26 luglio 1868 fecero e faranno rilevare le mappe del proprio territorio, sono autorizzati ad applicare alle mappe stesse, debitamente aggiornate, un nuovo estimo, da servire per base di riparto del rispettivo contingente d'imposta. »

L'esperienza ha dimostrato che, quando si vuole, si può dai Comuni addivenire, e con lievissima spesa, alla ripartizione interna, in modo da potere ottenere la perequazione interna che è la più necessaria perchè la più stridente; in attesa di quella fra Comuni della stessa Provincia e fra le diverse Provincie che non potrà ottenersi che col sistema così opportunamente ed autorevolmente accennato dall'onorevole Colombo avantieri, con quello cioè dei campioni interprovinciali, che egli ha chiamato con frase tecnica molto felice: la *triangolazione dell'estimo*. Io confido che, trattandosi non di una disposizione tassativa, non di un obbligo, ma di una facoltà concessa ai Comuni, confido che Governo e Commissione non avranno difficoltà ad accettare questa proposta molto vantaggiosa per i Comuni, perchè li pone in grado di poter profittare del nuovo catasto subito dopo la pubblicazione delle mappe.

**Meardi.** Chiedo di parlare.

**Presidente.** Ne ha facoltà.

**Meardi.** Due sole parole dirò per associarmi alla proposta dell'onorevole Dal Verme. Io posso al riguardo citare dei fatti importanti relativi specialmente alla mia Provincia che naturalmente conosco di più.

Il desiderato, lo scopo essenziale di questa legge non è tanto la perequazione fra Provincia e Provincia, fra una parte e l'altra dello Stato, quanto la perequazione interna di ogni singolo Comune e fra gli stessi contribuenti di ciascun territorio comunale. Ora vi sono Provincie i cui Comuni si trovano